

# PROVINCIA DI ASTI

## Ufficio Caccia e Pesca Tartufi

### REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE

#### Art. 1 – Finalità

La Provincia, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 04/09/1996 n° 70 disciplina, attraverso il presente regolamento, il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale a persone nominativamente indicate.

Le attività di cui al comma precedente possono essere rivolte esclusivamente su esemplari appartenenti alle famiglie di fringillidi, emberizi e ploceidi propriamente detti, ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A), del presente regolamento, nonché per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati.

#### Art. 2 – Tipologia degli allevamenti

Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione sono suddivisi in due categorie:

- I. **Allevamenti a scopo conservativo**, che prevedono la detenzione di un numero di esemplari non superiori a 5 escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti;
- II. **Allevamenti anche a scopo riproduttivo**, che non prevedono un limite massimo di animali detenuti e/o scopi riproduttivi tra i soggetti allevati.

#### Art. 3 – Modalità per il conseguimento dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia di Asti.

Sulla domanda dovranno essere indicate le specie faunistiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma di allevamento prescelta tra quelle elencate all'art. 2, il numero ed il sesso dei soggetti che si intende allevare, le strutture (gabbie, voliere) che si intendono utilizzare, in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonché i locali utilizzati per il posizionamento delle strutture sopra menzionate.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo conservativo è soggetto alla semplice richiesta, oltreché al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'allevamento anche a scopo riproduttivo è invece soggetto altresì alla presentazione, unitamente alla richiesta, di un registro d'attività con pagine numerate per la prevista vidimazione della Provincia.

Il richiedente una delle due tipologie d'allevamento non può procedere all'acquisizione di animali fintanto che non sia in possesso dell'autorizzazione provinciale.

#### Art. 4 – Conversione di precedenti autorizzazioni

Chiunque risulti titolare di autorizzazione per l'allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberizi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28 della L.R. 60/79, deve richiedere entro 120 giorni dalla comunicazione provinciale che porta a conoscenza del presente regolamento, il rilascio di nuovo provvedimento autorizzativo, presentando domanda in carta legale indirizzata al

Presidente della provincia Asti, allegando, per restituzione, la precedente autorizzazione. Sulla domanda dovrà essere precisata quale delle due categorie d'allevamento si intende esercitare. Trascorsi i 120 giorni stabiliti dal comma precedente, le autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 28, L.R. 60/79, non rinnovate sono considerate a tutti gli effetti decadute.

### Art. 5 – Obblighi amministrativi dell'allevatore

Ciascun titolare d'allevamento di categoria II) è tenuto a riportare sull'apposito registro con pagine numerate e vidimate dalla Provincia, tutta l'attività esercitata.

Sul registro, per ogni soggetto presente in allevamento, dovranno essere riportati:

- la data di acquisizione o di nascita;
- la denominazione della specie;
- il numero progressivo e l'anno di nascita riportati sull'anello di riconoscimento;
- la data di morte o di cessione dell'animale con le generalità (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale) della persona a cui l'animale è stato eventualmente ceduto.

I titolari d'allevamento di categoria B) sono altresì tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, a denunciare, in forma scritta, alla Sezione Caccia e Pesca della Provincia, gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno.

I titolari d'allevamento di categoria A) sono tenuti, invece, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno, a denunciare, in forma scritta, alla Sezione Caccia e Pesca della Provincia, unicamente gli esemplari che risultano presenti nel proprio allevamento.

Le acquisizioni e le cessioni degli animali dovranno essere attestate da certificazione di origine (modello 4) riportante tutti i dati relativi al soggetto come da DPR n. 320 del 08/02/1954 e successive modifiche.

### Art. 6 – Ulteriori obblighi dell'allevatore

Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore deve disporre di una gabbia di capienza minima interna di 26 decimetri cubici (es. gabbia modello cm. 39x23x29).

Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di 18 decimetri cubici.

Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale).

Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa, deve essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purchè sia garantita un'adeguata aerazione.

Tutte le strutture di detenzione devono essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti.

Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con scadenze che garantiscano il dovuto grado di igiene all'intera struttura.

Le pareti di recinzione verticale devono essere a rete o sbarre, di materiale metallico o plastico per almeno un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o l'intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti.

Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, prevedendo periodiche operazioni di disinfestazione e disinfezione delle stesse.

In caso di voliere posizionate in ambiente aperto deve essere garantita la copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.

Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare ai sensi di legge, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o

sospette, nonché dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa ed ai piccoli nati.

In ogni allevamento deve essere posta particolare cura affinché le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo di inquinamento e/o diffusione di entità morbose.

### Art. 7 – Alimentazione dei soggetti allevati

L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti.

In particolare dovrà essere garantita la somministrazione di:

- a) acqua potabile;
- b) appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati;
- c) sostanze vegetali fresche;
- d) osso di seppia, sostanze calcaree o grit.

### Art. 8 – Marchiatura dei soggetti allevati

Tutti i soggetti detenuti in allevamento dovranno essere muniti di anelli inamovibili adeguati, da applicarsi per i nuovi nati, entro il settimo giorno dalla nascita, riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

Qualora l'allevatore appartenga ad Associazione Ornitologica Italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, è ammesso il proprio anello purchè rispecchi le caratteristiche dimensionali riportate nel comma successivo.

L'anello applicato dovrà essere di diametro adeguato secondo le dimensioni riportate per ogni singola specie nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purchè adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.

### Art. 9 – Cessazione d'attività dell'allevamento

La cessata attività di allevamento dovrà essere comunicata in forma scritta, entro trenta giorni dalla cessazione, agli uffici competenti della Provincia, provvedendo nel contempo alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e del registro di carico e scarico dell'allevamento.

### Art. 10 – Sospensione o revoca dell'autorizzazione

In presenza di inadempienze alle disposizioni di cui al presente regolamento o alle norme nazionali e regionali in materia, la Provincia può procedere alla sospensione o alla revoca definitiva dell'autorizzazione.

### Art. 11 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

**FRINGILLIDI**

Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	Anello tipo A
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Anello tipo A
Ciuffolotto delle pinete	<i>Pinicola enucleator</i>	Anello tipo C
Ciuffolotto roseo	<i>Carpodacus roseus</i>	Anello tipo C
Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Anello tipo B
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	Anello tipo C
Crociere delle pinete	<i>Loxia pyityopsittacus</i>	Anello tipo C
Crociere fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	Anello tipo C
Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	Anello tipo A
Fanello nordico	<i>Carduelis flavirostris</i>	Anello tipo A
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	Anello tipo A
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Anello tipo C
Lucherino	<i>Carduelis spinus</i>	Anello tipo Z
Organello	<i>Carduelis flamea</i>	Anello tipo A
Organello artico	<i>Carduelis ornemanni</i>	Anello tipo Z
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	Anello tipo A
Trombettiere	<i>Bucanetes githagineus</i>	Anello tipo A
Venturone	<i>Serinus citrinella</i>	Anello tipo A
Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	Anello tipo B
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	Anello tipo Z

**EMBERIZIDI**

Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Anello tipo A
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Anello tipo B
Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	Anello tipo B
Strillozzo	<i>Miliaria calandra</i>	Anello tipo C
Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	Anello tipo A
Zigolo cenerino	<i>Emberiza cineracea</i>	Anello tipo B
Zigolo dal collare	<i>Emberiza aureola</i>	Anello tipo B
Zigolo della lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	Anello tipo B
Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Anello tipo B
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	Anello tipo B
Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Anello tipo B

Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	Anello tipo A
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	Anello tipo B
Zigolo nero	<i>Emberiza cirrus</i>	Anello tipo A
Zigolo testa aranciata	<i>Emberiza bruniceps</i>	Anello tipo C
Zigolo testa nera	<i>Emberiza melanocephala</i>	Anello tipo B

### PLOCEIDI

Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	Anello tipo C
Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	Anello tipo B
Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	Anello tipo B
Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	Anello tipo A
Passera oltremontana	<i>Passer domesticus</i>	Anello tipo B
Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	Anello tipo B

<u>Tipo Anello</u>	<u>Diametro</u>
Z	mm. 2,0
A	mm. 2,4
B	mm. 2,9
C	mm. 3,4

